

Prot. n.

Milano, 01/12/2025

Oggetto: agevolazione imposte per Sedi e Rappresentanti Diplomatici e Consolari, Organizzazioni Internazionali, Forze Armate NATO.

Gentile cliente,

con riferimento all'agevolazione in oggetto, desideriamo informarla che alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, ivi incluse le forniture di gas naturale ed elettricità, assicurate a:

- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- Organizzazioni Internazionali
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (NATO)

è applicabile un regime di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di esenzione dal pagamento delle accise e relative addizionali, laddove previste, o, nei casi di esenzione dal tributo erariale, sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa).

Precisiamo che:

- la non imponibilità IVA, opera in relazione ad agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari, poiché dette agevolazioni valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (art. 72 commi 1 e 2 D.P.R.26/10/1972 n. 633 e s.m.i.);
- l'esenzione dalle accise, per le tipologie di fornitura di cui sopra, opera a norma dell'art. 17, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (cosiddetto Testo Unico delle Accise) e s.m.i.;
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa (cosiddetta A.R.I.S.G.A.N.) che, come detto, opera in regime di esenzione dall'imposta erariale, risponde ai criteri dettati dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 21/12/1990 n. 398, e s.m.i.

L'esenzione dalle accise e relativa imposta sostitutiva all'addizionale regionale e la non imponibilità ai fini IVA, quindi, si applicano ai corrispettivi di qualunque importo relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, ivi incluse le forniture di gas naturale ed elettricità rese a:

SEDI E RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI E CONSOLARI - ORGANIZZAZIONI

ovvero, **sedì e rappresentanti accreditati in Italia**, compreso il personale tecnico- amministrativo, appartenenti a Stati esteri che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedì ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani, mentre per organizzazioni internazionali intendiamo:

- le **Comunità europee** nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
- l'**Organizzazione delle Nazioni Unite e sue Istituzioni Specializzate**, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- l'**Istituto Universitario Europeo e Scuola Europea di Varese**, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

ADEMPIMENTI

Al fine di accedere a dette agevolazioni fiscali, sarà necessario che lei prenda opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:

**Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA**

Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l'esenzione dall'IVA e dalle Accise.

FORZE ARMATE NATO

Intendendo con ciò:

- i comandi militari degli Stati membri, i quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- l'Amministrazione della Difesa (Forze Armate Nazionali), qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato (Organizzazione NATO)¹.

¹ Si ribadisce che la non imponibilità ai fini IVA e l'esenzione dalle Accise spetta alle Forze Armate Nazionali soltanto nel caso in cui esse agiscano per conto dell'Organizzazione N.A.T.O.; negli altri casi, la cessione di beni e la prestazione di servizi alle Forze Armate Nazionali, per i soli usi consentiti (cosiddetti usi istituzionali), per quanto alle Accise, sono assoggettate ad aliquota ridotta rispetto all'aliquota ordinaria; ai fini I.V.A., invece, esse sono assoggettate alle aliquote previste per gli usi civili. Al proposito la nostra società può fornire informazioni utili ad ottenere l'applicazione di detto regime fiscale.

MODALITA' DI TRASMISSIONE

Dette certificazioni, opportunamente compilate e debitamente vistate dovranno essere spedite in originale:

- con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale* all'indirizzo:

poloaccise@pec.eniplenitude.com

- in originale, a mezzo posta, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

**Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit
Polo Accise
Via Campi Flegrei,34
80078 Pozzuoli NA**

***La documentazione trasmessa via PEC è valida e rilevante ai fini di legge solo se sottoscritta con firma elettronica digitale;** se non è sottoscritta elettronicamente, ai fini della concessione del beneficio fiscale e decorrenza, sarà mantenuta valida la documentazione e la data di invio a mezzo PEC solo se entro i 15 gg dall'invio della mailPEC si procede con la trasmissione in originale (cartaceo) della documentazione a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo sopra indicato.

Ringraziandola per l'attenzione, le ricordiamo che **l'agevolazione dell'accisa e delle addizionali (laddove previste) è applicata su richiesta e sulla base delle istanze e dichiarazioni presentate dal cliente al proprio fornitore.**

Si invita pertanto alla completa e precisa compilazione della documentazione, nonché alla tempestiva trasmissione. In caso di incompletezza, carenza di allegati o scarsa comprensibilità, Eni Plenitude S.p.A. si vedrà costretta a respingere la richiesta ed a richiederne l'integrazione o la ripresentazione (con il possibile slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale).

Infine, si segnala che in presenza di più forniture è necessario presentare documentazione completa per ogni contatore utilizzato.

Con i nostri migliori saluti.

**Servizio Clienti
Eni Plenitude**

